

SUPERTABELLA, OVVERO GUIDA ALLO SCAMBIO FRA ITALIA ED ESTERO DI ATTI E DOCUMENTI PUBBLICI, NONCHÉ ALLE PROCEDURE PER IL LORO RICONOSCIMENTO, IN PARTICOLARE PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA ITALIANA (rel. 22.05.2023)

Generalità

La presente guida, come evidente dal titolo, riguarda in particolare la documentazione da utilizzare per la richiesta della cittadinanza italiana: può comunque essere utilmente impiegata anche per altre tipologie di documentazione e per l'utilizzo all'estero di atti e documenti italiani, stante la puntuale indicazione di accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie applicabili.

Gli atti e documenti pubblici (a eccezione degli atti e documenti consolari¹) provenienti da ogni Stato non indicato nella tabella riportata sotto, devono avere la cosiddetta legalizzazione diplomatica o consolare², mentre gli atti e documenti consolari¹ devono invece avere la legalizzazione prefettizia³, salvo esenzioni (art. 33, commi 2, 4, 5 del [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)).

Vengono quindi menzionati essenzialmente gli Stati per i quali sono applicabili accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie vigenti anche per l'Italia, ai quali si aggiungono tuttavia alcuni Stati che presentano delle particolarità operative per talune procedure amministrative, in particolare per la richiesta della cittadinanza italiana.

Le dichiarazioni di applicazione territoriale di accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie vigenti (ma non le date di tali dichiarazioni, se non quelle rese necessarie dai riferimenti incrociati), si trovano sulla colonna di sinistra della tabella sotto i nomi degli Stati, mentre le note tecniche e applicative (rapporti fra accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie, dichiarazioni di riserva, riferimenti a circolari ministeriali, etc.) si trovano sulla colonna di destra della tabella.

Nella tabella non viene dato conto:

- delle dichiarazioni di contenuto essenzialmente politico;
- delle dichiarazioni di successione ad altre entità statali preesistenti;
- delle dichiarazioni di applicazione territoriale precedenti alla situazione applicativa attuale, come nel caso di territori che hanno successivamente raggiunto l'indipendenza;
- esclusivamente per quanto riguarda la [Convenzione dell'Aja](#), delle obiezioni (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1) rimaste prive di effetto o successivamente ritirate.

Tutte le suddette informazioni possono essere comunque reperite nei siti ufficiali dei vari enti nazionali o sovranazionali preposti all'applicazione di accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie, siti che rimangono in ogni caso fonte primaria di consultazione, sia per il reperimento delle informazioni non riportate nella presente guida che per la verifica di quelle riportate. In particolare, le obiezioni, dichiarazioni e comunicazioni relative alla [Convenzione dell'Aja](#) sono disponibili integralmente alla [voce dedicata nel database dei trattati del Ministerie van Buitenlandse Zaken \(Ministero degli affari esteri\) dei Paesi Bassi](#), depositario della Convenzione, mentre vengono citate, in forma di più agevole consultazione, nell'[Apostille Section](#) sul [sito della Conférence de La Haye de Droit International Privé \(HCCH\)](#).

Le informazioni sull'*Apostille* e sulla presentazione degli atti e documenti pubblici in generale, si trovano infine nella NOTA ESPLICATIVA, riportata dopo la tabella: in particolare, al punto 12 vengono esposti i criteri di riparto di competenze per materia per *Apostille* e legalizzazione.

Deve essere sempre tenuto presente che legalizzazione e apposizione dell'*Apostille* sono procedure formali (si tratta in sostanza di autentiche di firma), che non certificano in alcun modo né l'autenticità del contenuto dell'atto legalizzato (o *apostillato*) né la sua idoneità all'impiego in un determinato procedimento amministrativo, che dipende esclusivamente dalla normativa generale o speciale a esso applicabile.

Più specificamente, il fatto che un documento possa essere utilmente impiegato in un dato procedimento amministrativo, non implica affatto che lo stesso possa successivamente essere utilizzato in un diverso procedimento: è anzi noto che in determinate circostanze così non avviene.

Un caso del genere, che riguarda procedure amministrative molto comuni e spesso correlate, è il rapporto fra la documentazione per la richiesta della cittadinanza italiana e la sua utilizzabilità per la trascrizione nei registri comunali dello stato civile italiano: poiché quest'ultima materia è regolata da una norma speciale molto rigida in termini di documentazione trascrivibile (il [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#)), l'ufficiale dello stato civile può e anzi deve rifiutare la trascrizione di taluni documenti che sono invece utilizzabili nella procedura di richiesta della cittadinanza italiana.

Ad esempio, l'atto di notorietà, che pure sostituisce la certificazione di nascita per i richiedenti la cittadinanza italiana che usufruiscono di misure di protezione internazionale, non può formare oggetto di trascrizione nei registri dello stato civile italiano.

Un altro esempio riguarda atti che sono stati a loro volta oggetto di trascrizione (cosa che avviene quando un evento, come la nascita o il matrimonio di una persona, accade e viene certificato in uno Stato e la relativa documentazione viene poi trascritta in un altro Stato, tipicamente quello del quale la persona ha la cittadinanza): in tal caso, mentre per la richiesta della cittadinanza può essere accettata anche la certificazione relativa all'atto trascritto, per la trascrizione nei registri dello stato civile italiano è necessaria la certificazione relativa all'atto originale, in quanto "oggetto di trascrizione nei registri di stato civile può essere l'atto di nascita formato all'estero nello Stato in cui l'evento si è verificato, non quello a propria volta trascritto in altro Stato diverso da quello di formazione" ([Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile](#), edizione 2012, paragrafo 16.1).

Nell'impossibilità del richiedente, per circostanze oggettive, di fornirlo o comunque di acquisire la certificazione sostitutiva prevista dall'art. 20 del [D.P.R. n. 396/2000](#), occorrerà ricorrere alla procedura giudiziale di ricostituzione dell'atto distrutto o smarrito o a quella di formazione di un atto omesso, ai sensi dell'art. 95 del [D.P.R. n. 396/2000](#).

Un ulteriore esempio riguarda infine l'impossibilità, per il cittadino straniero che abbia la cittadinanza di un determinato Stato e che abbia ottenuto anche quella italiana, di utilizzare per la trascrizione delle certificazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cittadinanza originaria (a meno che ovviamente non siano abilitate al rilascio di certificazioni previste da accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie vigenti, come la [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#)): ciò perché, in base all'art. 19, comma 2, della [Legge 31 maggio 1995, n. 218](#), "Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale", con ciò intendendosi come, una volta che un cittadino straniero abbia acquisito la cittadinanza italiana, per l'ordinamento italiano questa sia l'unica da considerare e venga dunque preclusa la possibilità di utilizzare, proprio in quanto cittadino italiano, delle certificazioni non provenienti dallo Stato dove è stato formato l'atto originale (e non da quello di eventuale trascrizione, come detto sopra), legalizzate e tradotte dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di formazione, sempre fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie vigenti, indicate nella tabella riportata sotto.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
ALBANIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 26.05.2011, data del ritiro da parte dell'Italia dell'obiezione formulata il 09.03.2004 nei confronti dell'Albania: vedere NOTE)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 26.05.2011, data del ritiro da parte dell'Italia dell'obiezione formulata il 09.03.2004 nei confronti dell'Albania: vedere NOTE)	Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=305	Per il certificato di nascita, si raccomanda di utilizzare il modello di <i>Çertifikate lindje</i> in 7 lingue (è comunque necessaria la traduzione: Circolare del Ministero dell'interno n. 6562 del 9 giugno 2009), perché riporta anche il cognome prima del matrimonio (<i>Mbiemri para martesë</i>) ed elimina la necessità del certificato di matrimonio per un coniuge che ha preso il cognome dell'altro. I certificati dello stato civile possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia (Circolare del Ministero dell'interno n. 17/2015 del 10 novembre 2015), e devono avere la legalizzazione prefettizia ³ e la traduzione in lingua italiana con le modalità di cui alla NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 4, lettere d)-e). <u>Non può essere invece utilizzato il <i>Certifikate personale</i>, a causa del probabile rifiuto dei Comuni italiani alla trascrizione.</u>
ANDORRA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.12.1996)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=355	=====
ANTIGUA E BARBUDA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 01.11.1981)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=356	=====
ARABIA SAUDITA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 07.12.2022)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1173	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
ARGENTINA La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo. 08.05.1987 – Dichiarazione di non accettazione dell'estensione della Convenzione dell'Aja da parte della Gran Bretagna ad: Antartico Britannico, Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali (si veda anche la risposta della Gran Bretagna del 27.08.1987).	nessuna (rilasciati dal 01.07.1990: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.02.1988)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.02.1988: vedere NOTE)	Legalizzazione prefettizia ³ (eccettuati i documenti previsti dall' Accordo Italia-Argentina del 9 dicembre 1987 , solo se rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, dal 01.07.1990: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=306	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Accordo Italia-Argentina del 9 dicembre 1987 (rilasciati dal 01.07.1990; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dall'Accordo: ad esempio, il nulla osta al matrimonio, se rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, è esente da legalizzazione prefettizia ³); se redatti su moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altro Stato, non serve la traduzione. Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, direttamente in lingua italiana (Circolare del Ministero dell'interno n. K.4.3 del 29 dicembre 2004), e deve avere la legalizzazione prefettizia ³ . L'Argentina ha implementato l'apposizione dell' <i>Apostille</i> in forma digitale: c.d. <i>e-Apostille</i> ⁶ (Circolare del Ministero dell'interno n. 3327 del 14 luglio 2021). L'Argentina implementa progressivamente il rilascio anche in forma digitale (oltre che nella consueta forma cartacea) degli atti dello stato civile (per i quali è applicabile il suddetto Accordo Italia-Argentina del 9 dicembre 1987), dei certificati penali e dei certificati della <i>Camara Nacional Electoral</i> (fondamentali per i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis), per tutti i quali è applicabile la <i>e-Apostille</i> ⁶ (Circolari del Ministero dell'interno n. 6518 del 19 ottobre 2021 , n. 7528 del 20 ottobre 2021 e n. 8779 del 10 dicembre 2021).

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
ARMENIA La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo.	Apostille (rilasciate dal 14.08.1994: vedere NOTE)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=357 I certificati di stato civile e/o di famiglia rilasciati dal 20.03.2020 riportano un numero identificativo per la verifica di autenticità (Circolare del Ministero dell'interno n. 11/2020 del 19 agosto 2020). L'Armenia ha implementato il rilascio in forma digitale dei certificati dello stato civile e di nascita e l'apposizione dell' <i>Apostille</i> in forma digitale (tranne che per il certificato penale): c.d. <i>e-Apostille</i> ⁶ (Circolari del Ministero dell'interno n. 4122 del 3 giugno 2021 e n. 2383 del 16 giugno 2021 – aventi uguale contenuto – e Circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 96099 dell'8 luglio 2021).
AUSTRALIA Dichiarazione di estensione della Convenzione dell'Aja a tutti i territori per i quali è l'Australia è responsabile delle relazioni internazionali.	Apostille (rilasciate dal 16.03.1995)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=307 =====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
AUSTRIA <i>La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Burundi, Filippine, Kosovo, Kyrgyzstan, Mongolia, Pakistan, Senegal, Tagikistan, Tunisia, Uzbekistan.</i> Dichiarazione di continuazione dell'applicazione della Convenzione dell'Aja alla Crimea e alla città di Sebastopoli come parti del territorio dell'Ucraina e di non accettazione di documenti o richieste provenienti dalle autorità di queste entità, direttamente o tramite le autorità della Federazione Russa, ma solo dalle autorità centrali dell'Ucraina a Kiev.	nessuna (rilasciati dal 01.03.1972 o presentati dal 01.07.1982: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.01.1968)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191⁴</u> : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.01.1968)	nessuna (presentati dal 10.07.1973 o rilasciati (per i documenti previsti dall' Accordo Italia-Austria del 21 aprile 1967 , solo se rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia) dal 01.03.1972: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=308	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.07.1982; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Accordo Italia-Austria del 29 marzo 1990 (rilasciati dal 01.05.1992; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dall'Accordo: in precedenza era vigente una similare esenzione in virtù dell' Accordo Italia-Austria del 21 aprile 1967 , ratificato con Legge 8 maggio 1971, n. 805 , dal 01.03.1972). Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 30.07.1983: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 , dal 01.10.1965, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione. Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 10.07.1973). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente. Dichiarazione tecnica sulla Convenzione di Monaco.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)	
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹			
AZERBAIJAN <i>La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Germania, Kosovo.</i>	<i>Apostille (rilasciate dal 02.03.2005)</i>			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=664	=====
BAHAMAS	<i>Apostille (rilasciate dal 10.07.1973)</i>			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=358	=====
BAHRAIN	<i>Apostille (rilasciate dal 31.12.2013)</i>			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=954	Dichiarazione di creazione di un e-Register ⁶ .
BARBADOS	<i>Apostille (rilasciate dal 30.11.1966)</i>			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=359	=====
BELARUS (c.d. BIELORUSSIA) <i>La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo.</i>	<i>Apostille (rilasciate dal 31.05.1992)</i>			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=309	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
BELGIO <i>La Convenzione dell'Aja non è vigente con:</i> Kyrgyzstan , Liberia , Mongolia , Tagikistan , Tunisia , Uzbekistan .	nessuna (presentati dal 16.03.1997: vedere NOTE) Apostille (rilasciate dal 09.02.1976)		nessuna (presentati dal 16.03.1997: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=310	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (presentati dal 16.03.1997).</p> <p>Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 02.07.1997: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956, dal 08.03.1975), non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p> <p>A decorrere dal 01.04.2019, gli atti dello stato civile sono rilasciati esclusivamente in forma digitale (Circolare del Ministero dell'interno n. 1/2020 del 14 gennaio 2020).</p> <p>Dichiarazione di applicazione provvisoria della Convenzione di Bruxelles.</p>
BELIZE	Apostille (rilasciate dal 11.04.1993)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=360	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
BOLIVIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 07.05.2018: vedere NOTE)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1089 I certificati dello stato civile e penali possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, contestualmente in lingua spagnola e traduzione italiana (Circolari del Ministero dell'interno n. 2047 del 25 febbraio 2015 e n. 4346 del 22 aprile 2015), e devono avere la legalizzazione prefettizia ³ .
BOSNIA-ERZEGOVINA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 06.03.1992: vedere NOTE)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=311 Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 06.03.1992), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Dichiarazione tecnica sul rilascio dell' Apostille. La Convenzione Italia-Jugoslavia (della quale la Bosnia-Erzegovina è successore) per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza a quanto trattato in questa guida.
BOTSWANA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.09.1966)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=361 =====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
BRASILE La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo. Dichiarazione di non implicazione, per l'accesso alla Convenzione dell'Aja, del riconoscimento della sovranità sui territori di attuale e futura estensione di applicazione ai sensi dell'art. 13 della Convenzione.	Apostille (rilasciate dal 14.08.2016)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1043	=====
BRUNEI DARUSSALAM	Apostille (rilasciate dal 03.12.1987)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=362	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
BULGARIA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 29.04.2001)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 29.04.2001)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=312	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 18.12.2013), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.
BURUNDI La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Austria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca.	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.02.2015)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=981	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
CANADA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 11.01.2024)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 11.01.2024)	Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1199	=====
CAPO VERDE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.02.2010: vedere NOTE)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.02.2010)	Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=829	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 17.10.2015), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione.
CILE La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo.	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.08.2016)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1047	Il Cile ha implementato il rilascio in forma digitale dei documenti elettronici rilasciati dal Ministero della Pubblica Istruzione, delle traduzioni elettroniche del Ministero degli Affari Esteri, della <i>Delibera di Autorizzazione al Trasporto Internazionale delle salme</i> e l'apposizione dell' <i>Apostille</i> in forma digitale: c.d. <i>e-Apostille</i> ⁶ (Circolari del Ministero dell'interno n. 2493 del 24 febbraio 2022 e n. 2948 del 29 marzo 2022 e Nota Verbale dell'Ambasciata del Cile in Italia 26.09.2022 n. 76/22/F).

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
CINA (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) Dichiarazione di non applicazione della Convenzione dell'Aja alle Parti Contraenti che la Cina non riconosce come Stati (estesa alle Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Dichiarazione di continuazione dell'applicazione della Convenzione dell'Aja alle Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 07.11.2023)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 07.11.2023)	Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1193	La Convenzione dell'Aja è vigente solo per le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao (vedere le voci relative in questa tabella) fino al 07/11/2023, data dalla quale viene estesa a tutta la Cina. In merito ai certificati di nascita rilasciati dalle autorità della Cina, l'Ambasciata d'Italia in Cina ha fornito chiarimenti (Circolare del Ministero dell'interno n. 18/2015 del 16 novembre 2015).

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
CIPRO La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo.	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.04.1973)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.04.1973)	nessuna (presentati dal 19.01.1972: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=316	Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 14.08.1970, ma l'Italia li accetta solo dal 19.01.1972, data di vigenza della predetta Convenzione di Londra). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.
COLOMBIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.01.2001)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=363	Dichiarazioni tecniche sul rilascio dell' Apostille.
COREA (c.d. COREA DEL SUD)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.07.2007)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=706	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
COSTA RICA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.12.2011)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=903 =====
CROAZIA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 08.10.1991)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 08.10.1991)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=315	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 22.10.1993), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia (della quale la Croazia è successore) per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza a quanto trattato in questa guida.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
DANIMARCA La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Pakistan. Dichiarazioni di non applicazione della Convenzione dell'Aja alla Groenlandia. Dichiarazioni di non applicazione della Convenzione di Bruxelles a Groenlandia e Isole Fær Øer.	nessuna (presentati dal 01.01.1991: vedere NOTE)			www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=708	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (presentati dal 01.01.1991, data di applicazione provvisoria per l'Italia della predetta Convenzione di Bruxelles, quindi precedentemente alla vigenza della Convenzione dell'Aja per la Danimarca, ovvero dal 29.12.2006).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p> <p>Dichiarazione di applicazione provvisoria della Convenzione di Bruxelles.</p>
DOMINICA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.11.1978)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=364	=====
ECUADOR La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo.	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 02.04.2005)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=640	Dichiarazione tecnica sul rilascio dell' <i>Apostille</i>.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
EGITTO	Legalizzazione e traduzione delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per l'Egitto	Legalizzazione e traduzione delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per l'Egitto	Legalizzazione prefettizia ³	=====	In merito alla corretta registrazione anagrafica dei cittadini egiziani, il Ministero dell'interno ha fornito chiarimenti (Circolare del Ministero dell'interno n. 16/2008 del 28 novembre 2008).
EL SALVADOR	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.05.1996)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=365	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
ESTONIA Dichiarazione di continuazione dell'applicazione della Convenzione dell'Aja alla Crimea e alla città di Sebastopoli come parti del territorio dell'Ucraina e di non accettazione di documenti o richieste provenienti dalle autorità di queste entità, direttamente o tramite le autorità della Federazione Russa, ma solo dalle autorità centrali dell'Ucraina a Kiev.	nessuna (presentati dal 19.09.2013: vedere NOTE) Apostille (rilasciate dal 30.09.2001)		nessuna (presentati dal 17.06.2011: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=318	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (presentati dal 19.09.2013).</p> <p>Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 24.12.2011), non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 17.06.2011 al 19.09.2013, quando è stata sostituita dalla predetta Convenzione di Bruxelles).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p> <p>Dichiarazione di applicazione provvisoria della Convenzione di Bruxelles.</p>
ESWATINI (ex SWAZILAND)	Apostille (rilasciate dal 06.09.1968)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=383	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
FIJI	Apostille (rilasciate dal 10.10.1970)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=366	=====
FILIPPINE La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Austria, Finlandia, Germania, Grecia. Dichiarazione di non applicazione della Convenzione dell'Aja alle Parti Contraenti che le Filippine non riconoscono come Stati.	Apostille (rilasciate dal 14.05.2019)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1112	Dichiarazione secondo la quale la Convenzione dell'Aja non sostituisce né annulla le disposizioni della legge filippina sull'estradizione, la certificazione mediante Apostille non soddisfa i suoi requisiti e le richieste di estradizione devono essere trasmesse secondo le modalità previste dalla predetta legge.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
FINLANDIA <i>La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Filippine, Mongolia, Pakistan. Dichiarazione di continuazione dell'applicazione della Convenzione dell'Aja alla Crimea e alla città di Sebastopoli come parti del territorio dell'Ucraina e di non accettazione di documenti o richieste provenienti dalle autorità di queste entità, direttamente o tramite le autorità della Federazione Russa, ma solo dalle autorità centrali dell'Ucraina a Kiev.</i>	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 26.08.1985)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 26.08.1985)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=319	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
FRANCIA Dichiarazione di applicazione della Convenzione dell'Aja all'intero territorio della Francia. 14.11.2017 – Dichiarazione, con riferimento a quella della Serbia del 29.05.2017 sulla Convenzione dell'Aja e ai documenti pubblici rilasciati nel territorio del Kosovo, di riconoscimento esclusivo di autenticità per quelli provvisti di Apostille rilasciate dalle competenti autorità designate dal Kosovo.	nessuna (presentati dal 01.08.1982: vedere NOTE) Apostille (rilasciate dal 24.01.1965)	nessuna (presentati dal 10.03.1992: vedere NOTE) Apostille (rilasciate dal 24.01.1965)	nessuna (presentati dal 19.01.1972: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=321	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (presentati dal 10.03.1992).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.08.1982 al 10.03.1992, quando è stata sostituita dalla predetta Convenzione di Bruxelles; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata).</p> <p>Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 16.01.1987: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956, dal 15.03.1958, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 14.08.1970 al 10.03.1992, quando è stata sostituita dalla predetta Convenzione di Bruxelles, ma l'Italia li accetta solo dal 19.01.1972, data di vigenza della predetta Convenzione di Londra).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p> <p>Dichiarazione di applicazione provvisoria della Convenzione di Bruxelles.</p> <p>Obiezione alla dichiarazione dell'Indonesia secondo la quale i documenti rilasciati dalla Procura in qualità di titolare dell'azione penale non sono compresi fra i documenti pubblici che la Convenzione esenta dalla legalizzazione.</p>

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
GEORGIA La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo. Dichiarazione di non applicazione della Convenzione dell'Aja ad Abkhazia e Ossezia del Sud.	Apostille (rilasciate dal 14.05.2007)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=700	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
<p>GERMANIA</p> <p><i>La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Azerbaijan, Burundi, Filippine, India, Kosovo, Kyrgyzstan, Liberia, Marocco, Moldova, Mongolia, Pakistan, Repubblica Dominicana, Senegal, Tagikistan, Tunisia, Uzbekistan.</i></p> <p>Dichiarazione di applicazione della Convenzione dell'Aja all'intero territorio della Germania riunificata.</p> <p>Dichiarazione di riconoscimento esclusivo di effetti legali per la certificazione provvista di Apostille rilasciate dalle competenti autorità designate dal Kosovo.</p> <p>Dichiarazione di riconoscimento esclusivo della legge del Kosovo per la determinazione della qualità di documento pubblico, che può essere apostillato esclusivamente dalle competenti autorità del Kosovo.</p> <p>Dichiarazione di continuazione dell'applicazione della Convenzione dell'Aja alla Crimea e alla città di Sebastopoli come parti del territorio dell'Ucraina e di non accettazione di documenti o richieste provenienti dalle autorità di queste entità, direttamente o tramite le autorità della Federazione Russa, ma solo dalle autorità centrali dell'Ucraina a Kiev.</p>	<p>nessuna (rilasciati dal 05.05.1975 o presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE)</p> <p><i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.02.1966)</p>	<p>nessuna (rilasciati dal 05.05.1975 o presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191</u>⁴: vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7)</p> <p><i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.02.1966)</p>	<p>nessuna (presentati dal 19.01.1972: vedere NOTE)</p>	<p>www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=322</p>	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per tutti i certificati per Convenzione Italia-Germania del 7 giugno 1969 (rilasciati dal 05.05.1975; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione).</p> <p>Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 18.07.1997: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956, dal 23.12.1961, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 19.09.1971 al 05.05.1975, quando è stata sostituita dalla predetta Convenzione Italia-Germania, ma l'Italia li accetta solo dal 19.01.1972, data di vigenza della predetta Convenzione di Londra).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.</p> <p>Dichiarazione tecnica sulla Convenzione di Londra.</p> <p>Dichiarazione tecnica sulla Convenzione di Monaco.</p> <p>Obiezione alla dichiarazione dell'Indonesia secondo la quale i documenti rilasciati dalla Procura in qualità di titolare dell'azione penale non sono compresi fra i documenti pubblici che la Convenzione esenta dalla legalizzazione.</p>

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
GIAMAICA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.07.2021)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1150	=====
GIAPPONE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 27.07.1970)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=328	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
GRAN BRETAGNA (o REGNO UNITO o REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD) Dichiarazioni di estensione della Convenzione dell'Aja a: Anguilla, Antartico Britannico*, Bermuda, Cayman, Falkland*, Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali*, Gibilterra**, Guernsey, Isola di Man, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Montserrat, Sant'elena, Turks e Caicos (*si vedano anche l'obiezione dell'Argentina del 08.05.1987 e la risposta della Gran Bretagna del 27.08.1987) (**si veda anche la dichiarazione della Spagna del 04.08.1987). Dichiarazioni di estensione della Convenzione di Londra a: Guernsey, Isola di Man, Jersey.	nessuna (presentati dal 16.02.2019 al 31.12.2020: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 24.01.1965: vedere NOTE)	nessuna (presentati dal 19.01.1972: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=352	<p>Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 14.08.1970, ma l'Italia li accetta solo dal 19.01.1972, data di vigenza della predetta Convenzione di Londra).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019 al 31.12.2020); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento⁵, non serviva la traduzione.</p> <p>Il predetto Regolamento è stato revocato dal Regno Unito con lo Statutory Instrument 2019 No. 745 del 28.03.2019, Immigration, Nationality and Asylum (EU Exit) Regulations 2019, Schedule 1 Part 1.</p> <p>Ai sensi degli artt. 126-127 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (c.d. <i>Brexit withdrawal agreement</i>), il diritto dell'Unione (compreso il predetto Regolamento) è stato applicato al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione e cioè fino al 31.12.2020 (Circolare del Ministero dell'interno n. 3/2020 dell'11 febbraio 2020).</p> <p>Dal 01.01.2021, poiché l'accordo di recesso non affronta la questione del predetto Regolamento, tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito si applica nuovamente la Convenzione dell'Aja.</p>	

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
GRECIA <i>La Convenzione dell'Aja non è vigente con:</i> Filippine , Kosovo , Kyrgyzstan , Mongolia , Pakistan , Perù , Tunisia , Uzbekistan .	nessuna (presentati dal 01.06.2014: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.05.1985)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.05.1985)	nessuna (presentati dal 23.05.1979: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=323	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.06.2014; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata). Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 23.05.1979). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente. Dichiarazione tecnica sulla Convenzione di Monaco .

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
GRENADA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 07.04.2002)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=367 =====
GUATEMALA Dichiarazione di non implicazione, per l'accesso alla Convenzione dell'Aja, del riconoscimento di ogni territorio come Stato sovrano e di ogni regime come Governo Legale, che alla data della dichiarazione non sono riconosciuti dal Guatemala, né sullo stabilimento o il ristabilimento di relazioni diplomatiche con quegli Stati che attualmente non le mantengono.	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.09.2017)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1074 Il Guatemala ha implementato l'apposizione dell' <i>Apostille</i> in forma digitale: c.d. <i>e-Apostille</i> ⁶ (Circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 96099 dell'8 luglio 2021).
GUYANA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.04.2019)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1109 =====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
HONDURAS	Apostille (rilasciate dal 30.09.2004)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=645	L'Honduras ha predisposto un nuovo formato di <i>Apostille</i> trilingue, secondo le raccomandazioni dell'Ufficio permanente dell' HCCH , ferma restando l'adozione, della nuova procedura per il rilascio di <i>e-Apostille</i> ⁶ e autentiche, con la relativa creazione di un e-Register ⁶ , a decorrere dal 14.08.2020 (Circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 64054 dell'11 maggio 2021).

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
HONG KONG La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo. Dichiarazione della Cina di non applicazione della Convenzione dell'Aja alle Parti Contraenti che la Cina non riconosce come Stati (estesa alle Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao). Dichiarazione di continuazione dell'applicazione della Convenzione dell'Aja alle Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.	Apostille (rilasciate dal 25.04.1965)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=633 La Convenzione dell'Aja è vigente solo per le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao fino al 07/11/2023, data dalla quale viene estesa a tutta la Cina (vedere la voce relativa in questa tabella). In merito ai certificati di nascita rilasciati dalle autorità della Cina, l'Ambasciata d'Italia in Cina ha fornito chiarimenti (Circolare del Ministero dell'interno n. 18/2015 del 16 novembre 2015). Dichiarazioni tecniche sul rilascio dell'Apostille.
INDIA La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Germania , Kosovo .	Apostille (rilasciate dal 14.07.2005)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=643 =====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
INDONESIA	Apostille (rilasciate dal 04.06.2022)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1167	Dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione dell'Aja, secondo la quale i documenti rilasciati dalla Procura in qualità di titolare dell'azione penale non sono compresi fra i documenti pubblici che la Convenzione esenta dalla legalizzazione (Obiezione della Germania a questa limitazione).
IRLANDA	nessuna (presentati dal 08.03.1999: vedere NOTE)			www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=325	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (presentati dal 08.03.1999, quindi precedentemente alla vigenza della Convenzione dell'Aja per l'Irlanda, ovvero dal 09.03.1999).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p> <p>Dichiarazione di applicazione provvisoria della Convenzione di Bruxelles.</p>
ISLANDA	Apostille (rilasciate dal 27.11.2004)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=649	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)	
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹			
ISOLE COOK	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.04.2005)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=632	=====
ISOLE MARSHALL	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.08.1992)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=373	=====
ISRAELE La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo.	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.08.1978)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=326	=====
KAZAKHSTAN	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.01.2001)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=368	Il Kazakhstan ha implementato l'apposizione dell' <i>Apostille</i> in forma digitale: c.d. <i>e-Apostille</i> ⁶ (Circolari del Ministero dell'interno n. 3334 del 14 luglio 2021 , n. 3664 del 19 aprile 2022 e n. 5445 del 2 maggio 2022). Dichiarazione tecnica sul rilascio dell'<i>Apostille</i>.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
KOSOVO La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Brasile, Cile, Cipro, Ecuador, Georgia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Macao, Mauritius, Messico, Moldova, Namibia, Nicaragua, Paraguay, Perú, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Ucraina, Uzbekistan, Venezuela. 26.06.2017 – Dichiarazione di obiezione a quella della Serbia del 29.05.2017 sull'estensione della Convenzione dell'Aja al territorio della Repubblica del Kosovo, di invalidità dei documenti rilasciati di conseguenza e di obiezione al cambio di denominazione di Repubblica del Kosovo, utilizzata per l'accesso alla Convenzione.	Apostille (rilasciate dal 14.07.2016)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1040 =====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
KYRGYZSTAN La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Austria, Belgio, Germania, Grecia.	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.07.2011)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=886	=====
LESOTHO	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 04.10.1966)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=369	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
LETTONIA Dichiarazione di continuazione dell'applicazione della Convenzione dell'Aja alla Crimea e alla città di Sebastopoli come parti del territorio dell'Ucraina e di non accettazione di documenti o richieste provenienti dalle autorità di queste entità, direttamente o tramite le autorità della Federazione Russa, ma solo dalle autorità centrali dell'Ucraina a Kiev.	nessuna (presentati dal 31.10.2010: vedere NOTE) Apostille (rilasciate dal 30.01.1996)		nessuna (presentati dal 31.10.2010: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=329	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (presentati dal 31.10.2010).</p> <p>Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 21.08.2022).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p> <p>Il certificato penale può essere rilasciato anche dall'Ambasciata della Lettonia in Italia (Circolare del Ministero dell'interno n. 6459 del 24 giugno 2020) ed è esente dalla legalizzazione prefettizia³ per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987; se redatto in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p> <p>Dichiarazione di applicazione provvisoria della Convenzione di Bruxelles.</p>

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
LIBERIA La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Belgio, Germania.	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 08.02.1996)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=370 =====
LIECHTENSTEIN	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 17.09.1972)			nessuna (presentati dal 07.02.1973: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=371 Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 07.02.1973).

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
LITUANIA Dichiarazione di continuazione dell'applicazione della Convenzione dell'Aja alla Crimea e alla città di Sebastopoli come parti del territorio dell'Ucraina e di non accettazione di documenti o richieste provenienti dalle autorità di queste entità, direttamente o tramite le autorità della Federazione Russa, ma solo dalle autorità centrali dell'Ucraina a Kiev.	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 19.07.1997)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191⁴:</u> vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 19.07.1997)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴:</u> vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=330	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 29.01.2010), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. I certificati dello stato civile possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia (Circolare del Ministero dell'interno n. 16/2016 dell'8 settembre 2016) e sono esenti dalla legalizzazione prefettizia ³ solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ ; se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
LUSSEMBURGO	nessuna (presentati dal 01.03.1982: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.06.1979)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191⁴</u> : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.06.1979)	nessuna (presentati dal 30.06.1979: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=331	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.11.1981, ma l'Italia li accetta solo dal 01.03.1982, data di vigenza della predetta Convenzione di Atene; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata).</p> <p>Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 30.07.1983: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956, dal 20.05.1960, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 30.06.1979).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.</p> <p>Dichiarazione tecnica sulla Convenzione di Monaco.</p>

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
MACAO La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo. Dichiarazione della Cina di non applicazione della Convenzione dell'Aja alle Parti Contraenti che la Cina non riconosce come Stati (estesa alle Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao). Dichiarazione di continuazione dell'applicazione della Convenzione dell'Aja alle Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.	Apostille (rilasciate dal 04.02.1969)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=634	La Convenzione dell'Aja è vigente solo per le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao fino al 07/11/2023, data dalla quale viene estesa a tutta la Cina (vedere la voce relativa in questa tabella). In merito ai certificati di nascita rilasciati dalle autorità della Cina, l'Ambasciata d'Italia in Cina ha fornito chiarimenti (Circolare del Ministero dell'interno n. 18/2015 del 16 novembre 2015).

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
MACEDONIA DEL NORD (ex EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 17.11.1991: vedere NOTE)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=320	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 08.09.1991), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione; tali estratti possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia (Circolare del Ministero dell'interno n. 6/2017 del 25 maggio 2017). La Convenzione Italia-Jugoslavia (della quale la Macedonia del Nord è successore) per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza a quanto trattato in questa guida.
MALAWI	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 02.12.1967)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=372	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
MALTA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.03.1968)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.03.1968)	nessuna (presentati dal 15.06.2018: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=332	Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 15.06.2018). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.
MAROCCO La Convenzione dell'Aja non è vigente con la Germania.	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.08.2016)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1044	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
MAURITIUS La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo.	Apostille (rilasciate dal 12.03.1968)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=374	=====
MESSICO La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo.	Apostille (rilasciate dal 14.08.1995)	Apostille (rilasciate dal 14.08.1995: vedere NOTE)	Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=333	Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, in lingua spagnola (Circolare del Ministero dell'interno n. 2682 del 1° marzo 2022), e deve avere la legalizzazione prefettizia ³ e la traduzione in lingua italiana con le modalità di cui alla NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 4, lettere d) o e).

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
MOLDOVA (c.d. MOLDAVIA) <i>La Convenzione dell'Aja non è vigente con:</i> Germania , Kosovo .	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 16.03.2007: vedere NOTE)			nessuna (presentati dal 31.08.2002: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=697 Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 15.05.2008), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione (si consiglia di consultare, sul sito dell' <i>Agenția Serviciu Publice</i> della Moldova, la sezione Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă). Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 31.08.2002). Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente (Circolare del Ministero dell'interno n. 27/2010 del 22 settembre 2010). Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, direttamente in lingua italiana (Circolari del Ministero dell'interno n. 4152 del 4 giugno 2021 e n. 2380 del 16 giugno 2021 – aventi uguale contenuto – e n. 3054 del 17 gennaio 2022) ed è esente dalla legalizzazione prefettizia ³ per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 . Dichiarazione tecnica sulla Convenzione di Monaco .

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)	
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹			
MONACO (c.d. MONTECARLO)	Apostille (rilasciate dal 31.12.2002)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=334	=====
MONGOLIA La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Grecia.	Apostille (rilasciate dal 31.12.2009)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=825	=====
MONTENEGRO	Apostille (rilasciate dal 03.06.2006: vedere NOTE)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=742	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 03.06.2006), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia (della quale il Montenegro è successore) per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza a quanto trattato in questa guida.
NAMIBIA La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo.	Apostille (rilasciate dal 30.01.2001)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=375	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
NICARAGUA La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo.	Apostille (rilasciate dal 14.05.2013)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=943	=====
NIGERIA	Legalizzazione e traduzione delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per la Nigeria : vedere NOTE	Legalizzazione e traduzione delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per la Nigeria	Legalizzazione prefettizia ³	=====	Per i nati prima del 14.12.1992, sono necessari sia la <i>Statutory Declaration of Age</i> resa di fronte alla <i>High Court of Justice</i> che il <i>Birth Certificate</i> rilasciato dalla <i>National Population Commission</i> ; per i nati dal 14.12.1992, è sufficiente il Birth Certificate (Circolari del Ministero dell'interno n. 3/2016 dell'11 febbraio 2016 e n. 14/2016 del 27 luglio 2016).
NIUE	Apostille (rilasciate dal 02.03.1999)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=376	=====
NORVEGIA	Apostille (rilasciate dal 29.07.1983)			nessuna (presentati dal 20.09.1981: vedere NOTE) www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=337	Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 20.09.1981).

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
NUOVA ZELANDA Dichiarazione di non applicazione della Convenzione dell'Aja a Tokelau, finché non venga fatta una dichiarazione a tal fine dal Governo della Nuova Zelanda.	Apostille (rilasciate dal 22.11.2001)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=336	=====
OMAN	Apostille (rilasciate dal 30.01.2012)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=904	Dichiarazione secondo la quale la Convenzione dell'Aja non si applica ai documenti commerciali e doganali, di qualunque tipo, origine o valore, né ai documenti rilasciati da Agenti Diplomatici o Consolari, ma solo ai documenti pubblici civili, ai sensi dei dell'art. 1, lettere a), b), c), d), della Convenzione. Le autorità competenti del Sultanato dell'Oman hanno esplicitamente richiesto che tutti i documenti commerciali destinati nel Sultanato, dove occorre, devono essere legalizzati dal Consolato del Sultanato dell'Oman a Roma (Circolare del Ministero dell'interno n. 3328 del 14 luglio 2021).

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
<p>PAESI BASSI (o REGNO DEI PAESI BASSI)</p> <p><i>La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Pakistan, Senegal.</i></p> <p>Dichiarazione di applicazione della Convenzione dell'Aja a: <i>Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten</i>.</p> <p>Dichiarazioni di applicazione della Convenzione di Londra a: <i>Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten</i>.</p> <p>Dichiarazione di applicazione territoriale della Convenzione di Vienna.</p> <p>Dichiarazione di applicazione territoriale della Convenzione di Atene.</p> <p>Dichiarazione di applicazione territoriale della Convenzione di Monaco.</p>	<p>nessuna (presentati dal 01.03.1982: vedere NOTE)</p> <p><i>Apostille (rilasciate dal 08.10.1965)</i></p>	<p>nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191</u>⁴:</p> <p>vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7)</p> <p><i>Apostille (rilasciate dal 08.10.1965)</i></p>	<p>nessuna (presentati dal 19.01.1972: vedere NOTE)</p>	<p>www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=335</p>	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.05.1981, ma l'Italia li accetta solo dal 01.03.1982, data di vigenza della predetta Convenzione di Atene; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata).</p> <p>Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 26.04.1987: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956, dal 15.03.1958, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 10.10.1970, ma l'Italia li accetta solo dal 19.01.1972, data di vigenza della predetta Convenzione di Londra).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.</p> <p>Dichiarazione tecnica sulla Convenzione di Monaco.</p> <p>Obiezione alla dichiarazione dell'Indonesia secondo la quale i documenti rilasciati dalla Procura in qualità di titolare dell'azione penale non sono compresi fra i documenti pubblici che la Convenzione esenta dalla legalizzazione.</p>

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
PALAU	Apostille (rilasciate dal 23.06.2020)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1132 =====
PAKISTAN La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca. Dichiarazione di non implicazione, per l'accesso alla Convenzione dell'Aja, del riconoscimento di entità che il Pakistan non riconosce al di fuori dell'ambito di applicazione della Convenzione e non comporta l'avvio di trattative con tali entità ai sensi della Convenzione e di non applicazione della Convenzione all'India e/o alle entità non riconosciute dal Pakistan.	Apostille (rilasciate dal 09.03.2023) Per i certificati attestati dal <i>Ministry of Foreign Affairs</i> del Pakistan e autenticati dall'Ambasciata del Pakistan a Roma o dal Consolato Generale del Pakistan a Milano, legalizzazione prefettizia: vedere NOTE			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1179 I certificati dello stato civile e penali (oltre ad altre tipologie di certificati) attestati dal <i>Ministry of Foreign Affairs</i> del Pakistan possono essere autenticati anche dall'Ambasciata del Pakistan a Roma o dal Consolato Generale del Pakistan a Milano, mentre i certificati penali delle province del Punjab Pakistano e del Baluchistan vengono rilasciati direttamente dalle suddette rappresentanze, sempre contestualmente in lingua inglese e traduzione italiana (Circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 139887 del 5 ottobre 2021), e devono avere la legalizzazione prefettizia ³ .
PANAMA	Apostille (rilasciate dal 04.08.1991)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=338 =====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
PARAGUAY La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo.	Apostille (rilasciate dal 30.08.2014)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=970	=====
PERÚ <i>La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Grecia, Kosovo.</i>	Apostille (rilasciate dal 30.09.2010)	Apostille (rilasciate dal 30.09.2010: vedere NOTE)	Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=847	Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, direttamente in lingua italiana (Circolare del Ministero dell'interno n. 2047 del 25 febbraio 2015), e deve avere la legalizzazione prefettizia ³ .

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
POLONIA <i>La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Burundi, Kosovo, Pakistan.</i> Dichiarazione di continuazione dell'applicazione della Convenzione dell'Aja alla Crimea e alla città di Sebastopoli come parti del territorio dell'Ucraina e di non accettazione di documenti o richieste provenienti dalle autorità di queste entità, direttamente o tramite le autorità della Federazione Russa, ma solo dalle autorità centrali dell'Ucraina a Kiev.	nessuna (presentati dal 01.06.2003: vedere NOTE)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.08.2005)	nessuna (presentati dal 12.04.1995: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=650	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.06.2003; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata).</p> <p>Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 01.11.2003), non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 12.04.1995).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p>

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
PORTOGALLO Dichiarazione di estensione della Convenzione dell'Aja all'intero territorio del Portogallo. Dichiarazione di continuazione dell'applicazione della Convenzione dell'Aja alla Crimea e alla città di Sebastopoli come parti del territorio dell'Ucraina e di non accettazione di documenti o richieste provenienti dalle autorità di queste entità, direttamente o tramite le autorità della Federazione Russa, ma solo dalle autorità centrali dell'Ucraina a Kiev.	nessuna (presentati dal 01.02.1985: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 04.02.1969)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191⁴</u> : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 04.02.1969)	nessuna (presentati dal 14.03.1983: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=339	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.02.1985; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata). Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 30.07.1983: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 , dal 27.02.1982), non serve la traduzione. Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 14.03.1983). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente. Dichiarazione tecnica sulla Convenzione di Monaco.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
REPUBBLICA CECA <i>La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Burundi, Pakistan.</i>	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 16.03.1999)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 16.03.1999)	nessuna (presentati dal 25.09.1998: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=317	Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 25.09.1998). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. La Convenzione Italia-Cecoslovacchia (della quale la Repubblica Ceca è successore) relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale del 6 dicembre 1985 è applicabile solo in materia di cooperazione giudiziaria e dunque non a quanto trattato in questa guida.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
REPUBBLICA DOMINICANA La Convenzione dell'Aja non è vigente con la Germania.	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.08.2009)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.08.2009: vedere NOTE)	Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=810	Il rilascio del certificato penale dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, di cui alla Circolare del Ministero dell'interno n. 7506 dell'11 settembre 2017, è attualmente sospeso, in attesa di nuove disposizioni da parte del Governo della Repubblica Dominicana.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
ROMANIA La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo. Dichiarazione di continuazione dell'applicazione della Convenzione dell'Aja alla Crimea e alla città di Sebastopoli come parti del territorio dell'Ucraina e di non accettazione di documenti o richieste provenienti dalle autorità di queste entità, direttamente o tramite le autorità della Federazione Russa, ma solo dalle autorità centrali dell'Ucraina a Kiev.	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 16.03.2001)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 16.03.2001)	nessuna (presentati dal 03.04.2012: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=340	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 05.06.2013), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione (si consiglia di consultare l'apposita guida). Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 03.04.2012). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, contestualmente in lingua romena e traduzione italiana (Circolare del Ministero dell'interno n. 10756 del 15 novembre 2016) ed è esente dalla legalizzazione prefettizia ³ per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 .

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
RUSSIA (o FEDERAZIONE RUSSA) La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo. 19.07.2016 – Dichiarazione di respingimento della dichiarazione dell'Ucraina del 16.10.2015, di riaffermazione della Repubblica di Crimea e della città di Sebastopoli come entità costitutive della Federazione Russa e di pieno rispetto degli obblighi internazionali ai sensi della Convenzione dell'Aja in relazione a questa parte del suo territorio.	Apostille (rilasciate dal 31.05.1992)			nessuna (presentati dal 09.03.2021: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=341 Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'Apostille non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 09.03.2021).
SAINT KITTS E NEVIS (o SAINT CRISTOPHER E NEVIS)	Apostille (rilasciate dal 14.12.1994)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=377 =====
SAINT VINCENT E GRENADINE	Apostille (rilasciate dal 27.10.1979)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=379 =====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
SAMOA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.09.1999)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=380 =====
SAN MARINO	nessuna (rilasciati dal 05.02.1983: vedere NOTE)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.02.1995)	Legalizzazione Prefettizia ³ (eccettuati i documenti previsti dalla Convenzione Italia-San Marino del 31 marzo 1939 , solo se rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, dal 05.02.1983: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=381	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione Italia-San Marino del 31 marzo 1939 (rilasciati dal 05.02.1983; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione: ad esempio, il nulla osta al matrimonio, se rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, è esente dalla legalizzazione prefettizia ³).
SANTA LUCIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.07.2002)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=378 =====
SÃO TOMÉ E PRINCIPE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.09.2008)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=747 =====
SENEGAL La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Austria, Germania, Paesi Bassi.	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 23.03.2023)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1180 =====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
SERBIA La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo. 29.05.2017 - Dichiarazione di estensione della Convenzione dell'Aja alla Provincia della Serbia di Kosovo e Metohija ai sensi dell'art. 13 della Convenzione (si veda anche la risposta del Kosovo del 26.06.2017).	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 27.04.1992: vedere NOTE)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=342	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 27.04.1992), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Dichiarazione tecnica sul rilascio dell' Apostille e dichiarazione sulle richieste di legalizzazione degli estratti di stato civile previsti dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976. La Convenzione Italia-Jugoslavia (della quale la Serbia è successore) per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza a quanto trattato in questa guida.
SEYCHELLES	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.03.1979)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=382	=====
SINGAPORE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 16.09.2021)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1156	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
SLOVACCHIA La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo.	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.02.2002)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.02.2002)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=343	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. La Convenzione Italia-Cecoslovacchia (della quale la Slovacchia è successore) relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale del 6 dicembre 1985 è applicabile solo in materia di cooperazione giudiziaria e dunque non a quanto trattato in questa guida.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
SLOVENIA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 25.06.1991)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 25.06.1991)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=344	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 31.12.1992), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia (della quale la Slovenia è successore) per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza a quanto trattato in questa guida.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
SPAGNA La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo. Dichiarazione di non accettazione delle Apostille rilasciate della Gran Bretagna a Gibilterra.	nessuna (presentati dal 01.03.1982: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 25.09.1978)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191⁴</u> : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 25.09.1978)	nessuna (presentati dal 11.09.1982; per i documenti previsti dalla Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 , solo se rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, presentati dal 01.03.1982: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=346	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.05.1981, ma l'Italia li accetta solo dal 01.03.1982, data di vigenza della predetta Convenzione di Atene; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Accordo Italia-Spagna del 10 ottobre 1983 (rilasciati dal 01.08.1986; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dall'Accordo). Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 30.07.1983), non serve la traduzione. Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 11.09.1982). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente. Dichiarazione tecnica sul rilascio dell'Apostille. Dichiarazione tecnica sulla Convenzione di Monaco.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
STATI UNITI D'AMERICA Dichiarazione di riconoscimento esclusivo di effetti legali per la certificazione provvista di Apostille rilasciate dalle competenti autorità designate dal Kosovo. Dichiarazione di riconoscimento esclusivo della legge del Kosovo per la determinazione della qualità di documento pubblico, che può essere apostillato esclusivamente dalle competenti autorità del Kosovo.	Apostille (rilasciate dal 15.10.1981)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=353 Dichiarazione secondo la quale la Convenzione dell'Aja non sostituisce né annulla le disposizioni del Codice degli Stati Uniti d'America sull'estradizione, la certificazione mediante Apostille non soddisfa i suoi requisiti e le richieste di estradizione non eseguite secondo le modalità previste da tali disposizioni potrebbero essere respinte.
SUD AFRICA	Apostille (rilasciate dal 30.04.1995)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=345 =====
SURINAME	Apostille (rilasciate dal 25.11.1975)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=347 =====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
SVEZIA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 01.05.1999)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 01.05.1999)	nessuna (presentati dal 28.12.1973: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=348	Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 28.12.1973). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
SVIZZERA 12.06.2018 – Dichiarazione, con riferimento a quella della Serbia del 29.05.2017 sulla Convenzione dell'Aja e ai documenti pubblici rilasciati nel territorio del Kosovo, di riconoscimento esclusivo di autenticità per quelli provvisti di Apostille rilasciate dalle competenti autorità designate dal Kosovo.	nessuna (rilasciati dal 01.10.1968: vedere NOTE)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 11.03.1973)	nessuna (presentati dal 19.01.1972 o rilasciati (per i documenti previsti dall' Accordo Italia-Svizzera del 16 novembre 1966 , solo se rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia) dal 01.10.1968: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=349	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Accordo Italia-Svizzera del 16 novembre 1966 (rilasciati dal 01.10.1968; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dall'Accordo).</p> <p>Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 18.04.1990: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956, dal 13.11.1958, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 20.11.1970, ma l'Italia li accetta solo dal 19.01.1972, data di vigenza della predetta Convenzione di Londra).</p> <p>Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.</p> <p>Dichiarazione di riserva sulla Convenzione di Vienna.</p> <p>Dichiarazione tecnica sulla Convenzione di Monaco.</p>

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
TAGIKISTAN La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Austria, Belgio, Germania.	Apostille (rilasciate dal 31.10.2015)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1014 =====
TONGA	Apostille (rilasciate dal 04.06.1970)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=384 Dichiarazione tecnica sul rilascio dell'Apostille.
TRINIDAD E TOBAGO	Apostille (rilasciate dal 14.07.2000)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=385 =====
TUNISIA La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Austria, Belgio, Germania, Grecia.	Apostille (rilasciate dal 30.03.2018)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1115 In merito alla corretta registrazione anagrafica delle cittadine tunisine, il Ministero dell'interno ha fornito chiarimenti (Circolari del Ministero dell'interno n. 13/2006 del 26 aprile 2006 e n. 16/2008 del 28 novembre 2008).

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
TURCHIA	nessuna (presentati dal 01.08.1987: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 29.09.1985)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 29.09.1985)	nessuna (presentati dal 23.09.1987; per i documenti previsti dalla Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 , solo se rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, presentati dal 01.08.1987: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=350	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (dal 01.08.1987; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata).</p> <p>Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 30.06.1985: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956, dal 16.07.1958, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 23.09.1987).</p> <p>Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.</p> <p>Dichiarazione tecnica sulla Convenzione di Monaco.</p>

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
UCRAINA La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo. 16.10.2015 – Dichiarazione di nullità di documenti o richieste provenienti, direttamente o tramite le autorità della Federazione Russa, dalle autorità di occupazione della Crimea, della città di Sebastopoli e di alcune parti delle Regioni di Donetsk e Luhansk e di non applicazione nel territorio occupato delle disposizioni della Convenzione dell'Aja relative alla possibilità di comunicazione o interazione, che devono avvenire solo con le procedure stabilite dalle autorità centrali dell'Ucraina a Kiev (si veda anche la risposta della Federazione Russa del 19.07.2016). 09.03.2022 – Dichiarazione di impossibilità da parte dell'Ucraina di garantire pienamente l'adempimento degli obblighi ai sensi della Convenzione dell'Aja a causa dell'aggressione armata della Federazione Russa e della legge marziale in vigore nel territorio dell'Ucraina, fino alla completa cessazione della violazione di sovranità, integrità territoriale e inviolabilità dell'Ucraina.	Apostille (rilasciate dal 22.12.2003)			nessuna (presentati dal 06.04.2023: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=351 Esenzione da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'Apostille non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 06.04.2023).

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
UNGHERIA	nessuna (rilasciati dal 13.03.1981: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.01.1973)		nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=324	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per tutti gli atti e documenti per Convenzione Italia-Ungheria del 26 maggio 1977 (rilasciati dal 13.03.1981; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e da legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, paragrafo 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.
URUGUAY	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.10.2012)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=932	=====
UZBEKISTAN <i>La Convenzione dell'Aja non è vigente con: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Kosovo.</i>	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 15.04.2012)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=909	I certificati dello stato civile e penali (oltre ad altre tipologie di certificati) possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, direttamente in lingua italiana (Circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 138404 del 4 ottobre 2021), e devono avere la legalizzazione prefettizia ³ .
VANUATU	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.07.1980)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=765	=====

STATO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti sono stabilite dalle leggi degli Stati di formazione. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
VENEZUELA La Convenzione dell'Aja non è vigente con il Kosovo.	Apostille (rilasciate dal 16.03.1999)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=354 =====

NOTA ESPLICATIVA

N.B. – In tutta la guida, vengono utilizzati con analogo significato i termini “atto”, “certificato”, “documento” e “documentazione”.

1. Date di vigenza

Le date indicate nella tabella riportata sopra indicano la vigenza per l'applicazione dei vari accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie per ogni Stato: circa la data di vigenza, è opportuna una premessa, distinguendo fra la [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#) sull'*Apostille* (vedere il punto 2 di questa NOTA ESPLICATIVA) e gli altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie che esentano da ogni forma di legalizzazione (e dunque anche dall'*Apostille*).

Nel caso della [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#) sull'*Apostille*, ogni Stato può rilasciare l'*Apostille* su atti e documenti pubblici (l'*Apostille* non si applica mai agli atti e documenti consolari¹) solo dalla data di vigenza della Convenzione per quello Stato e questa deve essere accettata da tutti gli Stati destinatari per i quali la Convenzione è già vigente alla data di rilascio dell'*Apostille*, mentre, per tutti gli Stati per i quali la vigenza della Convenzione è successiva alla data di rilascio dell'*Apostille*, l'obbligo di accettazione decorre dalla data di vigenza della Convenzione per gli Stati destinatari, senza la possibilità di rifiuto a causa della non vigenza della Convenzione per gli Stati destinatari al momento della data di rilascio dell'*Apostille* ([Apostille Handbook, seconda edizione, paragrafo 97](#)). C'è un'eccezione all'obbligo di accettazione per gli Stati per i quali la Convenzione è già vigente: se questi ultimi hanno formulato obiezioni nei confronti dei nuovi Stati aderenti entro sei mesi dalla loro data di adesione, la Convenzione non entra in vigore fra gli Stati che formulano le obiezioni e quelli che ne sono oggetto e questo finché le obiezioni non vengono ritirate, cosicché fra tutti questi Stati non può esservi rilascio e accettazione di *Apostille* ([Apostille Handbook, seconda edizione, paragrafi 78-83](#) e nota sulla data di applicazione trasmessa dalla [Conférence de La Haye de Droit International Privé](#)); a oggi, l'Italia ha formulato [una sola obiezione, il 09.03.2004 nei confronti dell'Albania, poi ritirata il 26.05.2011](#): pertanto, l'Italia accetta solo le *Apostille* albanesi rilasciate a decorrere da quest'ultima data. Non esiste invece un limite temporale per il rilascio dell'*Apostille* in relazione alla data dell'atto o documento pubblico sul quale essa è apposta, che può essere anche precedente alla data di vigenza della Convenzione per quello Stato ([Apostille Handbook, seconda edizione, paragrafo 92](#)).

Nel caso di esenzioni da ogni forma di legalizzazione e dall'*Apostille*, conseguente ad accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie, la situazione è invece più complessa ed è necessaria un'ulteriore distinzione fra accordi multilaterali, convenzioni multilaterali o normative comunitarie da una parte e accordi o convenzioni bilaterali dall'altra.

Per gli accordi multilaterali, convenzioni multilaterali o normative comunitarie, che sono tutti sviluppati sotto l'egida di organizzazioni sovranazionali, è stato concordemente da esse chiarito (in seguito a opportune interlocuzioni) che **l'applicazione non dipende dalla data del rilascio del documento pubblico da parte delle autorità di uno Stato contraente, ma dalla data di presentazione alle autorità dell'altro Stato contraente**: per quanto riguarda il [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#), la cosa è espressamente dichiarata nell'Avviso agli *stakeholder* emesso dalla Commissione europea in data 27.08.2020 in preparazione alla c.d. *Brexit* e intitolato [Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore della giustizia civile e del diritto internazionale privato \(paragrafo 7.1\)](#), ma si tratta evidentemente di un'affermazione estendibile anche alla [Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987](#), che è strutturata in modo simile (anche se con un campo di applicazione più vasto) ed è stata stipulata nell'ambito delle Comunità europee, delle quali l'UE è successore. Le altre convenzioni interessate, fra quelle menzionate nella tabella riportata sopra, sono la [Convenzione di Londra del 7 giugno 1968](#) (nota sulla data di applicazione trasmessa dal [Council of Europe](#)), la [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#), la [Convenzione di Atene del 15 settembre 1977](#) e la [Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980](#) (per le ultime tre, nota sulla data di applicazione trasmessa dalla [Commission Internationale de l'Etat Civil](#)). Ovviamente, sia per lo Stato di formazione che per quello di destinazione degli atti e documenti devono risultare vigenti gli accordi multilaterali o convenzioni multilaterali (o entrambi devono risultare Stati membri dell'UE, per le normative comunitarie), al momento della presentazione.

Per quanto invece riguarda gli accordi o convenzioni bilaterali, menzionati nella tabella riportata sopra, non esiste un organismo sovranazionale che possa chiarire la questione: **appare dunque prudente attenersi a un'interpretazione più restrittiva e indicare l'applicabilità degli accordi o convenzioni bilaterali ai soli atti e documenti pubblici rilasciati e presentati nella vigenza delle norme pattizie** (pur se può naturalmente accadere che atti e documenti pubblici, emessi in data precedente all'entrata in vigore dell'accordo o convenzione bilaterale esistente fra i due Stati interessati, vengano accettati).

A sostegno di tale diversità di decorrenze, esistono due ragioni: anzitutto, gli accordi o convenzioni bilaterali sono assai datati, per cui è molto limitata l'attuale circolazione di atti e documenti pubblici precedenti alla loro data di vigenza (e, in generale, nulla vieta di ottenere il rilascio di documentazione con data successiva alla vigenza dell'accordo o convenzione bilaterale interessata e avente lo stesso contenuto di quella precedente alla vigenza); bisogna inoltre pragmaticamente considerare come non esista alcuna garanzia che le pubbliche amministrazioni, sia italiane che estere, si attengano a una diversa e più larga interpretazione, né risulterebbe ovviamente possibile, in caso di interpretazione restrittiva che portasse al rifiuto di atti e documenti pubblici precedenti alla vigenza dell'accordo o convenzione bilaterale in gioco, opporre linee guida di organizzazioni sovranazionali, proprio a causa della bilateralità.

Riepilogando, nella tabella riportata sopra le date di decorrenza devono intendersi come segue:

- per la [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#): le date di decorrenza sono relative a quelle di rilascio dell'*Apostille* su atti e documenti pubblici (l'*Apostille* non si applica mai agli atti e documenti consolari¹), senza che rilevino le date di rilascio degli stessi, purché sia per lo Stato di formazione che per quello di destinazione la Convenzione fosse vigente al momento del rilascio dell'*Apostille* e lo sia ancora al momento della presentazione;
- per la [Convenzione di Londra del 7 giugno 1968](#), la [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#), la [Convenzione di Atene del 15 settembre 1977](#), la [Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980](#) e il [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#): le date di decorrenza sono relative a quelle di presentazione alle autorità degli Stati contraenti degli atti e documenti pubblici o degli atti e documenti consolari¹, senza che rilevino le date di rilascio degli stessi, purché sia per lo Stato di formazione che per quello di destinazione risultino vigenti gli accordi multilaterali o convenzioni multilaterali (o entrambi risultino Stati membri dell'UE, per le normative comunitarie) al momento della presentazione;
- per tutti gli accordi o convenzioni bilaterali: le date di decorrenza sono relative a quelle di rilascio degli atti e documenti pubblici o degli atti e documenti consolari¹, purché gli accordi o convenzioni bilaterali fossero vigenti al momento del rilascio degli stessi e lo siano ancora al momento della presentazione.

È chiaro che, nel periodo precedente alla decorrenza (come sopra intesa) di accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie che esentano da *Apostille* e legalizzazione diplomatica o consolare², era necessaria l'*Apostille* (qualora fra i due Stati interessati fosse vigente la [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#)) o la legalizzazione diplomatica o consolare² (qualora fra i due Stati interessati non fosse vigente la [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#)); è altresì chiaro che, nel periodo precedente alla decorrenza (come sopra intesa) di accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie che esentano dalla legalizzazione prefettizia³, per gli atti e documenti consolari¹ era necessaria quest'ultima.

Deve comunque ammettersi la validità degli atti e documenti pubblici che presentano la legalizzazione diplomatica o consolare² anche quando sarebbe stata possibile l'apposizione dell'*Apostille* (mentre ovviamente non è vero il contrario), così come né la legalizzazione diplomatica o consolare² né l'*Apostille* inficiano la validità degli atti e documenti pubblici che sono esenti da entrambe; deve altresì ammettersi la validità degli atti e documenti consolari¹ che presentano la legalizzazione prefettizia³ anche quando ne sono esenti.

2. L'Apostille

L'Apostille è una speciale attestazione, prevista dalla [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#), che può essere apposta sotto forma di timbro, foglio allegato, adesivo o altra ancora, purché esista una congiunzione materiale fra l'atto e la relativa *Apostille* (o la stessa venga apposta in forma digitale: c.d. *e-Apostille*⁶): essa garantisce l'autenticità di un atto pubblico ed elimina la necessità della legalizzazione diplomatica o consolare²; ogni Stato aderente alla Convenzione designa le autorità preposte al suo rilascio (linkate nella tabella riportata sopra).

Tutte le informazioni sull'*Apostille* (comprese le formalità tecniche di compilazione e rilascio, nonché le date di vigenza della [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#) per i vari Stati), si trovano nell'[Apostille Section](#) sul [sito della Conferenza dell'Aja sul Diritto Privato Internazionale \(HCCH\)](#); una sezione è dedicata agli [e-Register](#)⁶ per la verifica online delle *Apostille* e delle *e-Apostille*⁶, un'altra riguarda le [e-APP Notifications](#) con le comunicazioni riguardanti le implementazioni dell'e-APP, mentre infine un documento dettaglia l'[Implementation Chart \(e-Apostilles and e-Registers\)](#), riportando direttamente i link delle Autorità competenti per ogni Stato, degli [e-Register](#)⁶ e delle relative note.

Nella tabella riportata sopra sono linkate le circolari, emesse dal Ministero dell'interno o dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, riguardanti le *e-Apostille* o le altre particolarità riguardanti l'applicazione della [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#); queste circolari non riguardano tuttavia tutti gli Stati: pertanto, per quanto riguarda le *e-Apostille*, è necessario ricavare le informazioni aggiornate dalla predetta [sezione del sito dell'HCCH dedicata agli e-Register](#)⁶, mentre per le altre particolarità si deve fare riferimento alla [versione stampabile \(full status report\)](#) relativa alla *Status table* della predetta [Apostille Section](#), o alla [voce dedicata nel database dei trattati del Ministerie van Buitenlandse Zaken \(Ministero degli affari esteri\) dei Paesi Bassi](#), depositario della Convenzione.

L'Apostille non si applica mai agli atti e documenti consolari¹ e ai documenti amministrativi concernenti direttamente un'operazione commerciale o doganale (art. 1, paragrafo 3 della [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#)): circa l'interpretazione di questa esclusione di applicazione, l'HCCH ha preparato [un documento in senso molto restrittivo](#).

3. Validità degli atti e documenti rilasciati da Stati non più esistenti

Gli atti e documenti pubblici e gli atti e documenti consolari¹ possono essere accettati anche se rilasciati da Stati non più esistenti: ad esempio l'U.R.S.S. = Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (*C.C.C.P. = Союз Советских Социалистических Республик*, traslitterato in *S.S.S.R. = Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik*), la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (*Социјалистичка Федеративна Република Југославија*, traslitterato in *Sotsialistichka*

Federativna Republika Jugoslavija) e la Cecoslovacchia (con varie denominazioni successive); gli Stati successori e quelli che hanno raggiunto l'indipendenza possono dichiarare di considerarsi legati agli accordi o convenzioni internazionali stipulati dagli Stati predecessori (per la [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#), vedere [Apostille Handbook, seconda edizione, paragrafi 98-101](#)).

Gli atti e documenti pubblici e gli atti e documenti consolari¹ possono essere accettati anche se rilasciati da Stati con una denominazione diversa da quella attuale: un esempio è la Romania, variamente denominata nel tempo *Regatul României*, successivamente *Republica Populară Română*, *Republica Socialistă România* e attualmente *România*.

4. Traduzione

Gli atti e documenti pubblici devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che non si ricada nei casi previsti dall'art. 6, paragrafo 1 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)⁵ o non si applichino accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie che prevedono direttamente l'esenzione dalla traduzione, come nel caso dei modelli plurilingue della [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#) e della [Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980](#)), in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo della procedura):

- a) all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di formazione degli atti e documenti pubblici (che possono essere individuate tramite il [database dedicato alla Rete diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano](#)), senza ulteriori adempimenti: da notare che, negli Stati non aderenti alla [Convenzione dell'Aja](#), le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di solito provvedono contestualmente alla legalizzazione diplomatica o consolare² e all'autentica della traduzione;
- b) nello Stato di formazione (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere *apostillate* dalle autorità competenti (linkate nella tabella riportata sopra), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria, o non si ricada nei casi previsti dall'art. 6, paragrafo 2 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)⁷ (e fatto salvo quanto previsto dalla [Convenzione di Atene del 15 settembre 1977](#), alla quale si fa rinvio);
- c) in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di formazione degli atti e documenti pubblici (che possono essere individuate tramite gli [elenchi aggiornati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano](#)): in questo caso, le firme del personale consolare estero devono avere la legalizzazione prefettizia³, salvi i casi di esenzione segnalati nella tabella riportata sopra;

- d) in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosce la lingua di origine dell'atto o documento e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace (è bene comunque informarsi preventivamente nella cancelleria interessata sugli eventuali requisiti locali per il traduttore e per le forme della traduzione), senza ulteriori adempimenti;
- e) in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosce la lingua di origine dell'atto o documento e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal notaio, senza ulteriori adempimenti;
- f) per i soli atti dello stato civile da trascrivere nei Comuni italiani, il giuramento del traduttore può essere ricevuto direttamente dall'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 22 del [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#).

N.B. – negli ultimi tre casi visti sopra, è necessaria la terzietà del traduttore, che non può dunque essere la stessa persona (o una delle persone) menzionata nel documento da tradurre.

Gli atti e documenti consolari¹ sono normalmente rilasciati direttamente in lingua italiana (e a volte anche nella lingua originale dello Stato di formazione), altrimenti devono essere tradotti anch'essi con le modalità sopra indicate.

Maggiori informazioni si trovano nella [guida alle traduzioni](#), predisposta allo scopo.

La traduzione dell'*Apostille* non è obbligatoria ([Apostille Handbook, seconda edizione, paragrafo 304](#)), pur se è buona norma effettuarla nel caso l'*Apostille* non sia compilata in almeno una delle principali lingue franche, come inglese, francese o spagnolo (o quantomeno in alfabeto latino, laddove esso sia prevalente), alle quali possono comunque aggiungersi altre lingue e conseguentemente altri alfabeti ([Apostille Handbook, seconda edizione, paragrafo 223](#)).

5. Validità temporale degli atti e documenti

Mentre il certificato penale (comunque denominato) non può essere utilizzato qualora rilasciato in data anteriore a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda di cittadinanza (fatte salve proroghe previste da normative nazionali, accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie, come ad esempio durante la pandemia da COVID-19), gli atti e documenti attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata (art. 41, comma 1 del [D.P.R. n. 445/2000](#)): alcuni esempi sono i certificati di nascita o di morte, il certificato di matrimonio o la sentenza di divorzio (questi ultimi due solo se utilizzati per collegare i cognomi prima e dopo il matrimonio o il divorzio).

6. Validità di certificazioni da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia

Alcuni Stati permettono il rilascio dei certificati o estratti dello stato civile (tipicamente nascita, matrimonio e morte) e/o il rilascio del certificato penale (comunque denominato) da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia; questi possono essere accettati solo per gli Stati segnalati con apposite circolari del Ministero dell'interno, indicati nella colonna di destra sulla tabella riportata sopra: in tal caso, i documenti suddetti devono avere la legalizzazione prefettizia³, salvi i casi di esenzione segnalati nella predetta tabella. Mentre i certificati o estratti dello stato civile da presentare successivamente in Comune per la trascrizione devono avere **sempre** la traduzione in italiano, con le modalità di cui sopra (a meno che non si ricada nei casi previsti dall'art. 6, paragrafo 1 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)⁵ o non si applichino accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie che prevedono direttamente l'esenzione dalla traduzione, come nel caso dei modelli plurilingue della [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#) e della [Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980](#)), i certificati penali devono averla **solo** se non redatti direttamente in italiano (non importa se accompagnato o meno dalla lingua originale).

7. Certificazioni penali nell'ambito comunitario

L'art. 25-ter, comma 2 del [D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), inserito dall'art. 12, comma 1, lettera i) del [D.lgs. 12 maggio 2016, n. 74](#), ha introdotto la possibilità, per il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, di acquisire le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione, direttamente dagli Uffici del casellario locale in ogni Procura della Repubblica italiana presso il Tribunale ([www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_8.page](#)), attraverso il Sistema informativo del Casellario europeo – ECRIS ([www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_5.page](#)).

In pratica, ogni cittadino comunitario richiedente la cittadinanza italiana che abbia risieduto in uno o più Stati membri dei quali abbia la cittadinanza, può così ottenere la certificazione necessaria per la domanda (denominata "Informazione con valore legale sui precedenti penali") direttamente in Italia, senza ovviamente bisogno di alcuna forma di legalizzazione o traduzione, a costi ridotti.

Per un approfondimento, è possibile consultare l'apposita [guida sull'argomento](#).

8. Vantaggi delle certificazioni dello stato civile che riportano anche il cognome di nascita

I certificati o estratti dello stato civile che riportano anche il cognome di nascita sono consigliabili soprattutto se il cognome del/della richiedente è cambiato dopo la nascita (esempi tipici, per le donne che hanno preso il cognome del marito o in caso di riconoscimento paterno tardivo): infatti tali certificati o estratti permettono di collegare il cognome di nascita con quello attuale (purché ovviamente li riportino entrambi, in una qualunque loro parte comprese le annotazioni). È questo ad esempio il caso dell'estratto di nascita (purché correttamente compilato) sul modello plurilingue della [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#) (che evita anche la traduzione) o del [Certifikate lindje albanese in 7 lingue](#).

9. Esenzione da legalizzazione e/o Apostille

Sono esenti da legalizzazione e *Apostille* gli atti e documenti pubblici rilasciati in Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Lettonia ([Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987](#)), Germania ([Convenzione di Roma del 7 giugno 1969](#)), Ungheria ([Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977](#)), con le decorrenze per ciascuno Stato indicate nella tabella riportata sopra, secondo quanto precisato al punto 1 di questa NOTA ESPLICATIVA.

Sono esenti dalla legalizzazione prefettizia³ (l'*Apostille* non si applica mai agli atti e documenti consolari) gli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia ([Convenzione di Londra del 7 giugno 1968](#) o [Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987](#)), con le decorrenze per ciascuno Stato indicate nella tabella riportata sopra, secondo quanto precisato al punto 1 di questa NOTA ESPLICATIVA.

Sono esenti da legalizzazione e *Apostille* gli atti e documenti pubblici formati in Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia (ovvero gli Stati membri dell'UE, o ex membro nel caso della Gran Bretagna, che non aderiscono alle predette Convenzioni di [Bruxelles](#), [Roma](#) e [Budapest](#)), solo se rilasciati ai sensi del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)⁴ e presentati a decorrere dal 16.02.2019 (per la Gran Bretagna, solo se presentati dal 16.02.2019 al 31.12.2020⁸), fatti salvi altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie, secondo quanto precisato al punto 1 di questa NOTA ESPLICATIVA.

Per un approfondimento, è possibile consultare l'apposita [guida sull'argomento](#).

Sono esenti dalla legalizzazione prefettizia³ (l'*Apostille* non si applica mai agli atti e documenti consolari) gli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Bulgaria, Croazia, Finlandia, Lituania, Slovacchia,

Slovenia, Ungheria (ovvero gli Stati membri dell'UE che non aderiscono alle predette Convenzioni di [Londra](#) e [Bruxelles](#)), solo se rilasciati ai sensi del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)⁴ e presentati a decorrere dal 16.02.2019, fatti salvi altri accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie, secondo quanto precisato al punto 1 di questa NOTA ESPLICATIVA.

Per un approfondimento, è possibile consultare l'apposita [guida sull'argomento](#).

Sono esenti dalla legalizzazione prefettizia³ (l'*Apostille* non si applica mai agli atti e documenti consolari) gli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Argentina e San Marino, solo se appartenenti alle tipologie previste rispettivamente dall'[Accordo del 9 dicembre 1987](#) e dalla [Convenzione del 31 marzo 1939](#), con le relative decorrenze. Per Austria e Svizzera invece, rispettivamente l'Accordo bilaterale del 21 aprile 1967 (predecessore dell'attuale [Accordo del 29 marzo 1990](#)) e l'[Accordo del 16 novembre 1966](#) hanno decorrenze anteriori rispetto alla [Convenzione di Londra del 7 giugno 1968](#): conseguentemente, rispetto al periodo di vigenza dei primi e non della seconda, l'esenzione dalla legalizzazione prefettizia³ è limitata alle tipologie di documenti previste dai predetti Accordi. Infine, per Spagna e Turchia, la [Convenzione di Atene del 15 settembre 1977](#) ha decorrenza anteriore rispetto alla [Convenzione di Londra del 7 giugno 1968](#): conseguentemente, rispetto al periodo di vigenza della prima e non della seconda, l'esenzione dalla legalizzazione prefettizia³ è limitata alle tipologie di documenti previste dalla predetta [Convenzione di Atene](#).

Quelli citati in questa guida sono comunque soltanto alcuni degli accordi e convenzioni internazionali (ovvero quelli di portata più generale), ma non si tratta certo di un elenco esaustivo, in quanto ne esistono numerosi altri, più settoriali (ad esempio in materia commerciale, civile, penale, tributaria, etc.), che possono comunque comportare un trattamento più favorevole per lo scambio documentale: per ulteriori ricerche, si può utilizzare il motore di ricerca dell'[Archivio dei Trattati internazionali Online \(ATRIO\)](#), predisposto e aggiornato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano.

Analogamente, oltre al [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#), esistono numerose altre norme comunitarie che semplificano la circolazione documentale all'interno dell'Unione europea⁹: per approfondimenti, si può utilizzare il motore di ricerca relativo al [Diritto dell'UE \(EUR-Lex\)](#).

10. Condizioni per la presentazione della copia autentica in luogo dell'originale

Talvolta un certificato estero, secondo la normativa dello Stato dal quale proviene, viene rilasciato una sola volta, oppure può essere difficoltoso ottenerne un duplicato (due esempi noti sono i certificati di nascita nell'ex U.R.S.S. e in Romania,

ma ce ne sono altri); in questo caso, è ammessa la possibilità di presentare alla Pubblica Amministrazione italiana una copia conforme all'originale (chiamata anche copia autentica), che può essere fatta in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo della procedura:

- a) all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di formazione degli atti e documenti pubblici (che possono essere individuate tramite il [database dedicato alla Rete diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano](#)), senza ulteriori adempimenti, anche contestualmente alla legalizzazione diplomatica o consolare², se richiesta;
- b) nello Stato di formazione, dai notai o funzionari preposti secondo le norme locali, (anche contestualmente alla traduzione, se autenticata da essi: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere *apostillate* dalle autorità competenti (linkate nella tabella riportata sopra), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria, o non si ricada nei casi previsti dall'art. 5 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)¹⁰;
- c) in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di formazione degli atti e documenti pubblici (che possono essere individuate tramite gli [elenchi aggiornati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano](#)), anche contestualmente alla traduzione, se autenticata da esse: in questo caso, le firme del personale consolare estero devono avere la legalizzazione prefettizia³, salvi i casi di esenzione segnalati nella tabella riportata sopra;
- d) in Italia, in qualunque Comune, da qualunque notaio o direttamente dalla Pubblica Amministrazione ricevente (in quest'ultimo caso, non è dovuta l'imposta di bollo), senza ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del [D.P.R. n. 445/2000](#) (per quanto riguarda specificamente la trascrizione degli atti dello stato civile, vedere il [Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile](#), edizione 2012, paragrafo 3.3).

11. Necessità dell'Apostille sulla documentazione originale

Si deve fare attenzione circa un punto molto importante, per quanto riguarda le *Apostille* (se necessarie): gli atti e documenti pubblici devono essere *apostillati in originale*, ovvero prima che ne venga eventualmente fatta la copia conforme: ciò vuol dire che l'eventuale copia conforme deve comprendere anche la copia dell'*Apostille* relativa agli atti e documenti pubblici originali; come detto sopra, se la copia conforme viene eseguita nello Stato di formazione, dai notai o funzionari preposti secondo le norme locali, anche le firme di chi autentica la copia devono essere *apostillate*, con la

conseguenza che devono essere presenti due *Apostille* (la copia di quella relativa all'atto o documento originale e l'originale di quella relativa all'autentica di copia).

La traduzione può invece essere eseguita (con le modalità sopra descritte) indifferentemente dopo o contestualmente alla copia conforme (e deve comprendere anche la dichiarazione di conformità della copia), ma sempre dopo che l'atto o documento originale sia stato *apostillato* (si veda quanto precisato al punto 4 circa l'opportunità di tradurre anche l'*Apostille*).

Come esempio per chiarire questo concetto, si supponga di dover presentare un certificato di nascita rilasciato nel territorio dell'attuale Federazione Russa ma all'epoca dell'U.R.S.S.: come detto sopra, si può utilizzare sia il modello attuale della Federazione Russa che quello in uso all'epoca dell'U.R.S.S. (si trattava di un cartoncino con la copertina di colore verde); in entrambi i casi, il certificato deve essere *apostillato* (e si tratta della prima *Apostille*) dal competente Registro dello Stato Civile (noto con la sigla [ЗАГС](#) = *Зáписей Áктов Граждáнского Состояния*, traslitterato in ZAGS = *Zapisey Aktov Grazhdanskogo Sostoyaniya*). A questo punto, si può far eseguire una copia conforme (che deve dunque comprendere anche la copia della prima *Apostille*) da un notaio russo, che può contestualmente anche autenticare la firma del traduttore verso l'italiano; la firma del notaio deve infine essere *apostillata* (e si tratta della seconda *Apostille*) dal Ministero della Giustizia (*Министерство Юстиции*, traslitterato in *Ministerstvo Yustitsii*): non basta quindi una sola *Apostille*, ma devono essercene due, la prima in copia e la seconda in originale.

12. Riparto di competenze per materia per *Apostille* e legalizzazione

Di seguito, vengono esposti i criteri di riparto di competenze per materia per *Apostille* e legalizzazione.

La ripartizione per le *Apostille*, in base alle [designazioni effettuate dall'Italia presso l'HCCH](#), è la seguente:

- per gli atti giudiziari (in pratica, tutti quelli che provengono dal Ministero della giustizia) e notarili (compresi quelli rilasciati dagli Archivi notarili), è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione;
- per tutti gli altri atti, è competente la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente interessata (nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la competenza è del Commissariato di Governo per le Province di Trento e di Bolzano, nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste la competenza è della Presidenza della Regione).

Se invece è necessaria la legalizzazione (ovvero in assenza di accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie più favorevoli e se la normativa dello Stato di destinazione lo richiede), essa spetta ai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o ad altri organi e autorità delegati dallo stesso (art. 33, comma 1 del [D.P.R.](#)

[n. 445/2000](#)): molti Ministeri hanno effettuato tali deleghe negli anni '70 e '80 del XX secolo, come si può vedere [dalla relativa tabella](#), ma col tempo denominazioni e competenze ministeriali sono state profondamente modificate; tutto ciò rende non sempre agevole individuare l'organo competente per la legalizzazione.

In linea di massima, in base alle deleghe, la ripartizione di competenze già vista per l'apposizione delle *Apostille* è valida anche per la legalizzazione, ma con alcune eccezioni: la più rilevante per la materia trattata in questa guida è quella delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che sono state delegate alla legalizzazione con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 2000 (diramato con [Circolare n. 651623 del 13 luglio 2000](#) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corrispondente all'attuale Ministero dello sviluppo economico) e che pertanto provvedono direttamente alla legalizzazione dei propri atti.

Note

- ¹ Si tratta degli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, che possono essere individuate tramite gli [elenchi aggiornati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano](#).
- ² Si tratta della legalizzazione provveduta dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di rilascio degli atti e documenti pubblici, che possono essere individuate tramite il [database dedicato alla Rete diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano](#).
- ³ Si tratta della legalizzazione di competenza della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la competenza è del Commissariato di Governo per le Province di Trento e di Bolzano, nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste la competenza è della Presidenza della Regione); per le relative esenzioni, vedere il punto 9 di questa NOTA ESPLICATIVA.
- ⁴ L'art. 2, paragrafo 1 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#), ne stabilisce l'applicazione ai documenti pubblici finalizzati all'accertamento dei seguenti fatti:
- a) nascita;
 - b) esistenza in vita;
 - c) decesso;
 - d) nome;
 - e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
 - f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
 - g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
 - h) scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
 - i) filiazione;
 - j) adozione;
 - k) domicilio e/o residenza;
 - l) cittadinanza;
 - m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.

Il successivo paragrafo 2 ne stabilisce l'applicazione ai documenti pubblici per esercitare il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato di residenza diverso da quello di cittadinanza.

Da tenere presenti altresì l'art. 17, paragrafo 1 ("Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione di altre disposizioni del diritto dell'Unione sulla legalizzazione, su formalità analoghe o altre formalità, bensì completa tali disposizioni"), l'art. 19, paragrafo 1 ("Il presente regolamento non

pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del regolamento stesso e che riguardano materie disciplinate dallo stesso") e l'art. 19, paragrafo 2 ("In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento, per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione e nella misura in esso prevista, prevale sulle altre disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parte"), nonché i punti 11, 22 e 49 del Considerando, che si riferiscono alle convenzioni della [Commission Internationale de l'Etat Civil](#).

- ⁵ Secondo l'art. 6, paragrafo 1, lettera a) del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#), lo Stato membro in cui viene presentato il documento pubblico non può esigere la traduzione se lo stesso è redatto in una delle sue lingue ufficiali o in una lingua non ufficiale ma espressamente accettata; inoltre, la successiva lettera b) stabilisce che la traduzione non può essere richiesta se il documento pubblico è accompagnato da un modulo standard multilingue, a patto che l'autorità alla quale viene presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni contenute nel modulo siano sufficienti per il trattamento del documento.
- ⁶ e-Register ed e-Apostille sono i due componenti dell'e-APP ([Apostille Handbook, seconda edizione](#), *passim*, e [sezione dedicata sul sito dell'HCCH](#)).
- ⁷ Secondo l'art. 6, paragrafo 2 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#), la traduzione certificata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto dello Stato membro dove è stata effettuata è accettata in tutti gli Stati membri.
- ⁸ In conseguenza della c.d. *Brexit* (vedere NOTA nella tabella riportata sopra).
- ⁹ Ad esempio, l'art. 85 del [Regolamento \(CE\) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 relativo ai regimi di sicurezza sociale per i lavoratori](#), l'art. 19 del [Regolamento \(CE\) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza](#), l'art. 56 del [Regolamento \(CE\) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale](#), l'art. 52 del [Regolamento \(CE\) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale](#), l'art. 80 del [Regolamento \(CE\) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale](#), l'art. 4 del [Regolamento \(CE\) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale](#), l'art. 65 del [Regolamento \(CE\) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alle obbligazioni alimentari](#), l'art. 74 del [Regolamento \(UE\) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alle successioni](#), l'art. 61 del [Regolamento \(UE\) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 relativo alle decisioni in materia civile e commerciale](#), l'art. 15 del [Regolamento \(UE\) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile](#), l'art. 40 del [Regolamento \(UE\) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo alla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari](#), l'art. 22 del [Regolamento \(UE\) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza](#), l'art. 90 del [Regolamento \(UE\) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori](#), l'art. 8

del [Regolamento \(UE\) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale](#).

¹⁰ Secondo l'art. 5, paragrafo 1 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#), gli Stati membri possono richiedere la presentazione di un documento pubblico originale, ma non anche contemporaneamente di una sua copia autentica; inoltre, il successivo paragrafo 2 stabilisce che se uno Stato membro accetta la presentazione di una copia autentica al posto del documento originale, deve accettare anche una copia autentica fatta in un altro Stato membro.